



COMUNE DI MUGGIA

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DESTINATI AI MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE.

(Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 31/3/2021)

INDICE

TITOLO I OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Articolo 1 Oggetto del regolamento, finalità ed ambito di applicazione.

TITOLO II CANONE PER LE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO

Articolo 2 Presupposto del canone

Articolo 3 Soggetti obbligati al pagamento del canone

Articolo 4 Obbligo della concessione

Articolo 5 Occupazioni permanenti e temporanee

Articolo 6 Occupazioni occasionali

Articolo 7 Istanza di occupazione di suolo pubblico

Articolo 8 Termini per la conclusione del procedimento

Articolo 9 Contenuti delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico

Articolo 10 Prescrizioni per le occupazioni

Articolo 11 Occupazioni d'urgenza

Articolo 12 Rinnovo e proroga delle concessioni

Articolo 13 Rinuncia alla concessione

Articolo 14 Modifica, sospensione e revoca d'ufficio

Articolo 15 Decadenza ed estinzione della concessione

Articolo 16 Occupazioni abusive

Articolo 17 Determinazione delle tariffe

Articolo 18 Graduazione del canone. Classificazione del territorio comunale

Articolo 19 Criteri per la determinazione del canone

Articolo 20 Passi carrabili

Articolo 21 Occupazione con impianti di telecomunicazione

Articolo 22 Occupazioni non soggette al pagamento del canone

Articolo 23. Riduzioni

TITOLO III. CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE PUBBLICHE DESTINATE AI MERCATI

Articolo 24 Presupposto del canone

Articolo 25 Soggetti obbligati al pagamento

Articolo 26 Definizioni

Articolo 27 Procedimento e criteri per il rilascio delle concessioni

Articolo 28 Modalità e prescrizioni sullo svolgimento dei mercati

Articolo 29 Occupazioni permanenti e temporanee

Articolo 30 Determinazione delle tariffe

Articolo 31 Criteri per la determinazione del canone

Articolo 32 Versamento del canone

- Articolo 33. Rinnovo, rinuncia e subentro
- Articolo 34 Decadenza ed estinzione della concessione
- Articolo 35 Occupazioni abusive
- Articolo 36 Recupero delle somme non versate, sanzioni

TITOLO IV CANONE PER L'ESPOSIZIONE E LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI

- Articolo 37 Presupposto del canone
- Articolo 38 Soggetti obbligati al pagamento
- Articolo 39 Obbligo delle autorizzazioni
- Articolo 40 Istanze per l'installazione di impianti e per la diffusione di messaggi pubblicitari
- Articolo 41 Termini per la conclusione del procedimento
- Articolo 42 Dichiarazione
- Articolo 43 Obblighi dei titolari delle autorizzazioni
- Articolo 44 Subentro nell'autorizzazione
- Articolo 45 Rinnovi, proroghe, disdette, cessazioni
- Articolo 46 Revoca o modifica dell'autorizzazione
- Articolo 47 Decadenza ed estinzione dell'autorizzazione
- Articolo 48 Rimozione del messaggio pubblicitario
- Articolo 49 Tipologia degli impianti pubblicitari
- Articolo 50 Definizione di insegna d'esercizio
- Articolo 51 Divieti e limitazioni
- Articolo 52 Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari
- Articolo 53 Pubblicità permanente e temporanea
- Articolo 54 Determinazione delle tariffe
- Articolo 55 Criteri per la determinazione del canone
- Articolo 56 Diffusioni di messaggi pubblicitari non soggette al pagamento del canone
- Articolo 57 Riduzioni
- Articolo 58 Rapporto tra canone per l'esposizione e la diffusione di messaggi pubblicitari e il canone per le occupazioni di suolo pubblico

TITOLO V – CANONE PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

- Articolo 59 Tipologia degli impianti delle affissioni
- Articolo 60 Servizio delle pubbliche affissioni
- Articolo 61 Impianti privati per le pubbliche affissioni
- Articolo 62 Modalità del servizio delle pubbliche affissioni
- Articolo 63 Canone per le pubbliche affissioni
- Articolo 64 Determinazione del canone per le pubbliche affissioni
- Articolo 65 Affissioni abusive

Articolo 66 Affissioni non soggette al pagamento del canone

Articolo 67 Riduzione del canone

Articolo 68 Norma di rinvio

TITOLO VI – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 69 Pagamenti

Articolo 70 Attività di accertamento e recupero del canone

Articolo 71 Indennità e sanzioni

Articolo 72 Recupero delle somme non versate

Articolo 73 Rimborsi e compensazioni

Articolo 74 Funzionario responsabile

TITOLO I
Oggetto del Regolamento

ARTICOLO 1
Oggetto del regolamento, finalità ed ambito di applicazione

1. Ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il presente regolamento, a partire dal 1° gennaio 2021, istituisce e disciplina l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nonché il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1, commi da 816 a 845 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Il presente regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.
3. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'imposta comunale sulla pubblicità non trovano più applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021, fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso.

TITOLO II
Canone per le occupazioni di suolo pubblico

ARTICOLO 2
Presupposto del canone

1. Il canone è dovuto per l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico. Ai sensi dell'art. 1 comma 818 della legge 27 dicembre 2019 n. 160, nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada, seppure appartenenti a enti diversi, situati all'interno del centro abitato come delimitato dalla delibera della Giunta Comunale n. 588 del 15/06/1993.

ARTICOLO 3
Soggetti obbligati al pagamento del canone

1. Ai sensi dell'art. 1 comma 823 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 il canone è dovuto dal titolare della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione in maniera abusiva risultante da verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
3. Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall'art. 1292 del Codice Civile.
4. Gli amministratori di condominio procedono ai sensi dell'art. 1180 del Codice Civile al versamento del canone per le occupazioni relative ai condomini da essi rappresentati. Le richieste di pagamento nonché gli atti per il recupero delle somme non versate relative ai condomini sono inviati e/o notificati agli amministratori ai sensi dell'art. 1131 del Codice Civile in qualità di rappresentati legali degli stessi.
5. A seguito di variazione del rappresentante del condominio l'amministratore subentrante è tenuto a comunicare formalmente al Comune la sua nomina entro trenta giorni dall'adozione della relativa delibera condominiale.
6. In caso di occupazione del suolo pubblico per attività commerciale, il cui esercizio sia subordinato al rilascio di apposita licenza da parte del Comune, il relativo canone può essere assolto da parte del titolare della medesima anche in caso di locazione a terzi dell'attività. In

caso di reiterata morosità degli affittuari, e comunque prima di attivare la procedura di cui all'art. 15, il Comune deve informare il licenziatario titolare con indicazione dei canoni dovuti e le relative modalità di versamento.

ARTICOLO 4 **Obbligo della concessione**

1. Tutte le occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, sia che comportino o che non comportino la costruzione di manufatti, devono essere precedute da una concessione da parte del Comune.

2. Nelle strade, sui marciapiedi, sotto i portici, nei giardini e, in generale, in qualunque luogo destinato ad uso e passaggio pubblico e nelle pertinenze, è vietato occupare il suolo con vetrine, banchi, tavoli, sedie, pedane o altre attrezzature di servizio, senza preventiva concessione del Comune.

ARTICOLO 5 **Occupazioni permanenti e temporanee**

1. Le occupazioni si dividono in permanenti e temporanee.

2. Sono considerate permanenti le occupazioni di carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.

3. Le occupazioni di durata inferiore all'anno sono considerate temporanee. Tali concessioni sono considerate temporanee anche nel caso in cui l'atto di concessione disciplini i tempi di occupazione per più anni. Tra le occupazioni temporanee si annoverano anche le occupazioni con carattere periodico e ricorrente risultante dall'atto di concessione.

ARTICOLO 6 **Occupazioni occasionali**

1. Si considerano occupazioni occasionali:

- a) le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno od altre attrezzature mobili per piccoli lavori di riparazione o manutenzione di durata non superiore a 8 (otto) ore;
- b) le occupazioni per operazioni di manutenzione del verde con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 8 (otto) ore;
- c) le occupazioni per trasloco o scarico di mobili al fine di arredamento di abitazioni e uffici di durata non superiore a 8 (otto) ore).

2. Per le occupazioni occasionali la concessione si intende accordata a seguito di apposita comunicazione scritta consegnata o altrimenti fatta pervenire, almeno 7 (sette) giorni prima dell'occupazione, alla Polizia Locale che potrà vietarle o assoggettarle a particolari prescrizioni.

ARTICOLO 7 **Istanza di occupazione di suolo pubblico**

1. Chiunque intenda, in qualunque modo o per qualsiasi scopo, occupare spazi ed aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile o aree destinate ad uso e passaggio pubblico deve farne domanda al Comune. In caso di trasmissione tramite il servizio postale, la data di ricevimento, ai fini del termine per la conclusione del procedimento, è quella risultante dal protocollo di arrivo.

2. La domanda deve pervenire almeno 30 giorni prima della data prevista per l'occupazione che, in ogni caso per poter essere effettuata, dovrà ottenere la prescritta concessione.

3. La domanda deve contenere:

- a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità rispettivamente della persona o del titolare dell'impresa, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso, l'indirizzo PEC se posseduto;
- b) nel caso di persona giuridica o altro ente, la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita IVA, qualora il richiedente ne sia in possesso, l'indirizzo PEC, se posseduto (obbligatorio per le persone giuridiche), nonché le generalità, il domicilio e il codice fiscale del legale rappresentante che sottoscrive la domanda;
- c) l'ubicazione esatta del tratto di area pubblica che si chiede di occupare e la sua misura;
- d) l'oggetto dell'occupazione, la durata, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera che si intende eventualmente eseguire, le modalità d'uso;
- e) la dichiarazione di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento, nell'atto di concessione, nelle leggi in vigore nonché di osservare tutte le altre norme che il Comune intendesse prescrivere, a tutela del pubblico interesse, in relazione alla domanda prodotta;
- f) la sottoscrizione dell'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria, con deposito di cauzione se richiesto dal Comune;
- g) la durata della occupazione richiesta nel rispetto dei limiti previsti dal presente regolamento.

4. La domanda deve essere corredata dalla documentazione descrittiva dell'occupazione richiesta. Il richiedente è tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda fermo restando l'obbligo per l'ufficio istruttore di acquisire direttamente le certificazioni, i pareri e la documentazione già in possesso del Comune o di altri enti pubblici.

5. L'obbligo della domanda ricorre anche nel caso in cui l'occupazione sia esclusa dal pagamento del canone.

ARTICOLO 8

Termini per la conclusione del procedimento

1. Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi con un provvedimento espresso è di trenta giorni dalla data di protocollazione della domanda.

2. Qualora sia necessario acquisire pareri o autorizzazioni di altra amministrazione il termine è sospeso e riprende dalla ricezione del parere o dell'autorizzazione dell'altra amministrazione.

3. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione richiesta o in quelli relativi al richiedente ovvero carente nella documentazione di cui all'art. 7, il responsabile del procedimento formula all'interessato la richiesta di integrazione. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro 15 giorni dalla richiesta. Detto termine deve essere sempre comunicato al richiedente.

4. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il termine per la conclusione del procedimento fino al momento in cui quanto richiesto viene presentato all'ufficio.

5. Riscontrato l'esito favorevole al rilascio della concessione il competente ufficio ne dà comunicazione all'Ufficio Tributi per la quantificazione del canone. L'importo dello stesso sarà riportato sull'atto di concessione senza necessità di invio di alcun avviso di pagamento.

6. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della concessione l'esistenza di morosità in capo al richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi riferiti alla stessa o altre occupazioni. Tale morosità è riferita anche al mancato versamento del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'art. 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 relativo ad annualità precedenti all'anno 2021. Non si considera moroso chi aderisce ad un piano di rateazione e provvede regolarmente al versamento delle rate concordate.

7. Il provvedimento di concessione rappresenta il titolo in base al quale il richiedente può dare inizio dell'occupazione, salvo quanto previsto all'art. 11 in caso di occupazioni di urgenza. L'occupazione è efficace alle condizioni previste nel titolo ed è consentita dalla data indicata nel provvedimento ovvero dal momento dell'acquisizione dello stesso da parte del richiedente. L'occupazione presuppone, in ogni caso, il pagamento dell'importo dovuto sulla base dell'istanza. Per le occupazioni permanenti va corrisposto il canone relativo al primo anno.

8. Il verbale di consegna alla ditta esecutrice dei lavori relativi ad un'opera pubblica di competenza comunale debitamente approvata, sostituisce la concessione prevista dal presente regolamento e l'autorizzazione di cui agli artt. 21 e 27 del Codice della Strada ove riporti precisa e formale indicazione del suolo pubblico oggetto di occupazione e delle relative prescrizioni.

ARTICOLO 9

Contenuti delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico

1. Nel caso in cui la richiesta di occupazione sia accolta, nell'atto di concessione saranno indicate le generalità ed il domicilio del concessionario, la durata della concessione, l'ubicazione e la superficie dell'area concessa ed eventuali particolari condizioni alle quali la concessione stessa è subordinata.

2. Le concessioni sono comunque subordinate all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento ed in altri regolamenti comunali.

3. Le concessioni hanno carattere personale e non possono essere cedute.

4. Le concessioni valgono per la località, la durata, la superficie e l'uso per i quali sono rilasciate e non autorizzano il titolare all'esercizio di altre attività diverse da quelle oggetto della concessione.

5. In tutti i casi esse vengono accordate:

- a) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- b) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivati dall'occupazione;
- c) con l'obbligo di mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia il suolo occupato e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione;
- d) con l'obbligo di provvedere al ripristino della situazione originaria a proprie spese. In mancanza provvede il Comune con addebito delle spese;
- e) con facoltà del Comune di imporre nuove condizioni qualora, nel corso della concessione, emergano interessi pubblici tali da richiedere la modifica delle originarie condizioni;
- f) facendo salvo il Comune da ogni responsabilità conseguente da danni eventualmente cagionati a terzi in ragione dell'occupazione.

ARTICOLO 10

Prescrizioni per le occupazioni

- 1 L'occupazione deve avvenire sotto la stretta osservanza delle prescrizioni emanate dal Comune.
2. La concessione è valida per il periodo in essa indicato che non può essere superiore, salvo quanto previsto dall'art. 20 comma 6, a 6 anni. Le concessioni relative ad occupazioni ubicate nelle vie e nelle piazze incluse nella categoria 1^a di cui all'art. 19 non possono avere durata superiore ad 1 anno.
3. È vietato ai concessionari alterare il suolo occupato, infiggervi pali o punte, smuovere la pavimentazione, l'acciottolato o il terreno, a meno che essi non ne abbiano ottenuto esplicita autorizzazione, rimanendo fermo il diritto del Comune ad ottenerne la rimessa in pristino.
4. A garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui al comma 3 il Comune, specie quando l'occupazione richieda lavori di sistemazione, di adattamento o manomissione del terreno, ha facoltà di chiedere al concessionario la prestazione di idonea cauzione.
5. Tutte le occupazioni di suolo pubblico devono effettuarsi in modo da non creare intralcio o pericolo al transito dei passanti. I concessionari devono mantenere costantemente pulita l'area loro assegnata.
6. E' in capo al concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecato a terzi per effetto della concessione.
7. Il concessionario custodisce l'atto di concessione ed è tenuto ad esibirlo a richiesta del personale di vigilanza. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il concessionario deve darne immediata comunicazione al Comune che provvede a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato.

ARTICOLO 11

Occupazioni d'urgenza

1. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che, per ragioni di sicurezza, non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento concessorio che viene rilasciato a sanatoria.
2. In tal caso, oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione o la concessione, da presentarsi entro 5 giorni, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione scritta dell'occupazione alla Polizia Locale.
3. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto al riguardo dall'art. 30 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada.

ARTICOLO 12

Rinnovo e proroga delle concessioni

1. Le concessioni permanenti sono rinnovabili alla scadenza. A tale scopo il concessionario presenta apposita istanza, almeno 15 giorni prima della stessa.
2. La proroga di una concessione temporanea al fine della quantificazione del canone è considerata una nuova concessione. La sua durata, pertanto, non va a sommarsi alla durata già autorizzata al fine della concessione di agevolazioni.
3. Per le occupazioni per l'attività edilizia all'interno del centro storico, ogni periodo che si aggiunge alla durata originaria vale al fine della determinazione della riduzione da applicare.

ARTICOLO 13

Rinuncia alla concessione

1. Il concessionario può rinunciare alla concessione. La rinuncia va comunicata per iscritto al Comune. La sola interruzione o la mancata occupazione senza comunicazione scritta non sono considerate rinuncia alla concessione.
2. Per le occupazioni permanenti la rinuncia alla concessione nel corso della stessa non comporta l'abbuono del canone per il periodo successivo alla rinuncia. Nel caso di occupazioni permanenti pluriennali è previsto l'abbuono del pagamento a partire dall'anno successivo a quello della rinuncia.
3. Per le occupazioni temporanee la rinuncia alla concessione, anche presentate nel corso delle stesse, non comporta l'abbuono, neanche in quota parte, del canone. Nel caso di occupazioni temporanee pluriennali è previsto l'abbuono del pagamento a partire dall'anno successivo a quello della rinuncia.

ARTICOLO 14

Modifica, sospensione e revoca d'ufficio

1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento, la concessione può essere modificata, sospesa o revocata, con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge.
2. Nel caso di sospensione temporanea il concessionario ha diritto alla riduzione del canone in misura proporzionale ai dodicesimi di anno compresi nel periodo di durata della sospensione.
3. Nel caso di revoca o modifica per sopravvenuti motivi di interesse pubblico il concessionario ha diritto alla restituzione del canone eventualmente pagato, a decorrere dalla cessazione di fatto dell'occupazione, in misura proporzionale ai dodicesimi di anno compresi nel periodo di mancata occupazione o in ragione alle modifiche apportate, senza interessi.
4. L'avvio del procedimento di revoca, modifica o sospensione, fatta salva l'esistenza di situazioni di urgenza, è comunicato al concessionario, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento è notificato secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.
5. L'atto di modifica deve indicare anche l'ammontare del nuovo canone in relazione alla variazione dell'occupazione. Il canone liquidato è dovuto indipendentemente dall'effettivo utilizzo dell'area concessa, fatte salve le procedure disciplinate dal presente regolamento che ne ammettono la modifica o la rinuncia.

ARTICOLO 15

Decadenza ed estinzione della concessione

1. Può essere pronunciata la decadenza della concessione per i seguenti motivi:
 - a) omesso o insufficiente pagamento del canone dovuto relativo ad una precedente concessione rilasciata allo stesso concessionario nonché l'omesso o insufficiente pagamento del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'art. 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 per occupazioni effettuate fino all'anno 2020;
 - b) omesso o insufficiente pagamento del canone dovuto relativo alla concessione in essere;
 - c) reiterate violazioni degli obblighi previsti nel presente regolamento o nella concessione stessa;
 - d) violazione di norme di legge o regolamentari in materia di occupazione del suolo;

- e) mancata occupazione del suolo avuto in concessione, senza giustificato motivo, nei 30 giorni successivi alla data prevista di inizio dell'occupazione o nei 5 giorni successivi nel caso di occupazione temporanea;
 - f) mancata fruizione della concessione, senza giustificato motivo e senza alcuna comunicazione al Comune, per un periodo almeno pari a 3 mesi per le occupazioni permanenti e pari ad 1/3 del periodo per le occupazioni temporanee.
2. A seguito di dichiarata decadenza il canone già versato non viene restituito.
3. Sono cause di estinzione della concessione:
- a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di proseguire la concessione in atto;
 - c) il trasferimento a terzi dell'immobile per il quale è stata rilasciata una concessione per l'accesso o il passo carrabile.

ARTICOLO 16

Occupazioni abusive

1. Sono abusive le occupazioni:
- a) realizzate in assenza della concessione o con destinazione d'uso diversa da quella prevista in concessione;
 - b) occasionali, di cui all'art. 6, per le quali non siano state rispettate le disposizioni normative e/o regolamentari o attuate contro divieti delle autorità pubbliche;
 - c) eccedenti lo spazio concesso, limitatamente alla sola parte eccedente;
 - d) protratte oltre il termine stabilito nell'atto di concessione o in successivi atti di proroga debitamente autorizzata;
 - e) mantenute in opera malgrado ne sia intervenuta l'estinzione, la revoca, la sospensione o la decadenza;
 - f) effettuate da persona diversa dal concessionario salvo i casi di subingresso previsti dal presente regolamento.
2. Alle occupazioni abusive si applicano le indennità e le sanzioni di cui all'art. 71.
3. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 comma 16 della legge 15 luglio 2009 n. 94, per la rimozione delle occupazioni abusive il Comune notifica con immediatezza al trasgressore l'ordine di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine non superiore a 7 (sette) giorni. Decorso inutilmente tale termine, ovvero in caso di necessità e urgenza, il ripristino dell'area occupata sarà effettuato d'ufficio. Le spese di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno contribuito a realizzare l'occupazione abusiva.
4. In caso di occupazione abusiva della sede stradale, le sanzioni e indennità previste dal presente Regolamento si applicano in concorso con quelle di cui all'art. 2 commi 4 e 5 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
5. In caso di recidiva di occupazione abusiva o violazione del presente regolamento connessa all'esercizio di un'attività commerciale o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, l'ufficio che ha rilevato la violazione ne dà comunicazione all'organo che ha rilasciato l'autorizzazione per l'esercizio delle attività affinché disponga, previa diffida, la sospensione dell'attività per tre giorni, in virtù di quanto previsto dall'articolo 6 della legge 25 marzo 1997, n. 77.

ARTICOLO 17

Determinazione delle tariffe

1. La Giunta Comunale, sulla base della suddivisione del territorio, di cui all'art. 18 stabilisce le tariffe, tenuto conto del valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata e del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico.

ARTICOLO 18

Graduazione del canone. Classificazione del territorio comunale

1. La tariffa per la determinazione del canone è graduata a seconda dell'importanza legata alle potenzialità economiche delle aree e spazi sui quali insistono le occupazioni. A tale fine il territorio comunale è suddiviso in quattro categorie secondo il seguente elenco:

1^a categoria

1. largo Amulia
2. calle Bachiocco
3. via Carducci
4. molo Colombo
5. riva de Amicis
6. calle del Pozzo
7. piazza Galilei
8. piazza Marconi
9. corso Puccini nel tratto compreso tra riva De Amicis e piazza Marconi
10. calle Tiepolo

2^a categoria

1. via Alighieri
2. calle Apostoli
3. via di S. Barbara dall'incrocio con via Battisti all'incrocio con viale Frausin
4. via Battisti
5. calle de Bernardis
6. calle dei Budigna
7. largo Caduti per la Libertà
8. piazzale Caliterna
9. calle del Castello
10. piazzale Curiel
11. via d'Annunzio dall'innesto su via Roma all'incrocio con via San Giovanni (incluso)
12. via De Luca
13. calle Farra Bombizza
14. calle Farra Luca
15. calle dei Fermapase
16. molo Foraneo,
17. piazzale Foschiatti
18. calle S. Francesco
19. viale Frausin
20. via Garibaldi
21. calle del Ghetto
22. via San Giovanni
23. calle dei Graziadio
24. calle dei Landi
25. calle dei Lauri
26. calle dei Luca
27. via Manzoni
28. passo Marcuzzi
29. riva Marinai d'Italia
30. via Matteotti
31. via Mazzini

- 32.calle delle Monache
- 33.calle Monte Albano
- 34.calle Monticula
- 35.calle Moro
- 36.salita delle Mura
- 37.calle dei Naccari
- 38.calle Oberdan
- 39.calle dei Pancera
- 40.calle Parini
- 41.calle dei Petracca
- 42.salita ai Piai
- 43.molo delle Pietre
- 44.corso Puccini dall'innesto su piazza Marconi alla congiunzione con via Roma
- 45.piazza della Repubblica
- 46.via Roma
- 47.largo Sauro
- 48.calle Scala D'Oro
- 49.calle Secundis
- 50.calle dei Senesi
- 51.via Signolo
- 52.calle Squero Vecchio
- 53.via Tonello
- 54.via della Torre
- 55.lungomare Venezia
- 56.calle Verdi
- 57.calle Volta

3^a categoria

- 1. via Flavia di Aquilina (solo il ramo principale)
- 2. via di Monte D'Oro dall'incrocio con via di Zaule all'incrocio con via di Monte S. Giovanni
- 3. via di Stramare dal civico 1 al civico 17
- 4. via di Zaule

4^a categoria

Tutte le restanti vie o piazze non indicate nelle precedenti categorie.

2. La categoria 1^a è quella con più alto valore economico. Nella sottostante tabella sono riportati i coefficienti di riduzione del canone delle altre categorie rispetto alla 1^a.

CATEGORIA	COEFFICIENTE
2a	0,96
3a	0,76
4a	0,64

ARTICOLO 19

Criteri per la determinazione del canone

- 1. Il canone per le occupazioni permanenti è determinato moltiplicando la tariffa per la superficie dell'occupazione espressa in metri quadrati.
- 2. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo rapportato ai mesi di occupazione nell'anno. I mesi vengono calcolati per intero indipendentemente dal giorno di inizio e fine dell'occupazione.
- 3. Il canone per le occupazioni temporanee è determinato moltiplicando la tariffa per l'area dell'occupazione per il numero di giorni di occupazione.
- 4. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo pubblico con cavi o condutture non poste in essere da aziende erogatrici di pubblici servizi in rete sono calcolate in base alla lunghezza indipendentemente dalla sezione o dal volume.

5. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa ordinaria di cui al periodo precedente va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri. Per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa ordinaria di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

6. La tariffa per le occupazioni permanenti con tende fisse o retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico si ottiene applicando alla tariffa prevista per le occupazioni permanenti il coefficiente moltiplicatore 0.50.

7. La tariffa per le occupazioni temporanee effettuate da pubblici esercizi e da imprese o imprenditori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto si ottiene applicando alla tariffa per le occupazioni temporanee il coefficiente moltiplicatore 0,50.

8. La tariffa per le occupazioni temporanee effettuate con giostre, attrazioni, spettacoli viaggianti, mestieri girovaghi si ottiene applicando alla tariffa per le occupazioni temporanee il coefficiente moltiplicatore 0,25.

9. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, nonché per le occupazioni realizzate da circhi, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente i 100 metri quadrati e fino a 500 quadrati, del 10 per cento per la parte eccedente i 500 metri quadrati.

10. La tariffa per le occupazioni temporanee a carattere economico poste in essere dalle organizzazioni iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore di cui al decreto legislativo 13 luglio 2017 n. 117 e dalle associazioni sportive dilettantistiche (ASD) si ottiene applicando alla tariffa per le occupazioni temporanee un coefficiente moltiplicatore di 0,25.

11. La tariffa per le occupazioni temporanee poste in essere da aziende erogatrici di pubblici servizi effettuate per la manutenzione di strutture esistenti o per la costruzione di nuovi impianti o posa di nuove condutture si ottiene applicando alla tariffa per le occupazioni temporanee il coefficiente 0,50.

12. Le frazioni si arrotondano sempre al metro quadrato o lineare superiore.

13. Le occupazioni di suolo pubblico sono soggette al pagamento del canone esclusivamente se aventi una superficie o una lunghezza superiore al mezzo metro quadrato o lineare.

14. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, pur se risultanti da un singolo atto di concessione, il canone si determina autonomamente per ciascuna di esse.

15. Per le tende, i gazebo e simili posti a copertura di banchi di vendita o di altri spazi occupati si considera solo la parte di superficie sporgente dai banchi o dagli spazi medesimi.

16. Le occupazioni che si estendono su aree di diversa categoria si considerano come interamente realizzate sulle vie e piazze appartenenti alla categoria con la tariffa maggiore.

17. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10 (dieci) per cento.

ARTICOLO 20

Passi carrabili

1. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.

2. La tariffa per le occupazioni con passi carrabili e accessi a raso con esposizione del cartello di divieto di sosta si ottiene applicando alla tariffa prevista per le occupazioni permanenti il coefficiente moltiplicatore 0,55.
3. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
4. Il canone non è dovuto per i semplici accessi, carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.
5. Il Comune, su espressa richiesta dei proprietari degli accessi di cui al comma precedente e tenuto conto delle esigenze di viabilità, può vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. In tal caso il proprietario dell'accesso è tenuto all'esposizione di un cartello di divieto di sosta su cui è riportato numero e data dell'autorizzazione. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività, non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso. La tariffa per tali fattispecie si ottiene applicando alla tariffa prevista per le occupazioni permanenti il coefficiente moltiplicatore 0,55.
6. La durata massima della concessione per passi carrabili non può essere superiore ai 20 (venti) anni.
7. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità.
8. Se è venuto meno l'interesse del titolare della concessione all'utilizzo del passo carrabile, questi può chiedere la revoca della concessione formulando specifica istanza al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

ARTICOLO 21

Occupazione con impianti di telecomunicazione

1. Ogni occupazione effettuata su suolo appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune con impianti di telefonia mobile e di tecnologie di telecomunicazione è soggetta a preventiva concessione rilasciata dal competente settore comunale.
2. Ai fini del comma 1, l'istanza di concessione di suolo pubblico è presentata da un operatore iscritto nell'elenco ministeriale di cui all'art. 25 del decreto legislativo 1 agosto 2003 n. 259 e può avere ad oggetto:
 - a) l'installazione dell'impianto con conseguente posizionamento dei relativi apparati (occupazione principale);
 - b) il solo posizionamento di propri apparati su supporto esistente già oggetto di concessione o la condivisione di apparati altrui (occupazione secondaria) secondo una delle seguenti modalità:
 1. co-siting
 2. co-sharing.
3. In tutti i casi di cui al comma precedente il canone dovuto è commisurato ad una superficie convenzionale stimata in 30 mq.
4. La concessione di cui ai commi precedenti è soggetta alle seguenti condizioni:
 - a) durata anni 6;
 - b) in caso di esercizio del diritto di recesso, l'impianto deve essere rimosso entro il termine di 90 giorni dalla data di comunicazione del recesso con riconsegna dell'area al Comune;

- c) obbligo di ospitare nel sito impianti di pubblica illuminazione a titolo gratuito qualora il Comune lo richieda;
 - d) preventiva costituzione di garanzia dell'importo di € 25.000 a copertura del corretto ripristino dell'area;
 - e) divieto di sub concessione.
5. La tariffa per le occupazioni di suolo pubblico con impianti di telecomunicazione si ottiene applicando alla tariffa stabilita per le occupazioni permanenti i seguenti coefficienti moltiplicatori:
- a) 18,18 per le fattispecie di cui al comma 2 lett. a)
 - b) 10,61 per la fattispecie di cui al comma 2 lett. b) 1)
 - c) 7,58 per le fattispecie di cui al comma 2 lett. b) 2)
6. Il canone viene determinato applicando la tariffa di cui al comma 5 per una superficie convenzionale di 30 mq. Nel caso in cui la superficie occupata superi i 30 mq, alla superficie eccedente si applica la tariffa di cui al comma 5.
7. Per le installazioni temporanee di impianti di telefonia mobile e di tecnologie di telecomunicazione legate ad oggettive esigenze transitorie di copertura del servizio, possono essere rilasciate concessioni temporanee per la durata massima di 90 giorni. Il relativo canone è quantificato moltiplicando l'importo del canone giornaliero (ricavato dal canone annuo corrispondente, triplicato e ricondotto a base giornaliera) per il numero di giorni oggetto di concessione temporanea.
8. Si applicano a questa tipologia di concessione tutte le norme del presente regolamento, salvo specifiche particolari incompatibilità.
9. Le concessioni e le autorizzazioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, si considerano rinnovate sino alla scadenza del termine per cui sono state rilasciate, alle medesime condizioni originarie sempreché le stesse non siano in contrasto con le disposizioni contenute nel presente regolamento.

ARTICOLO 22

Occupazioni non soggette al pagamento del canone

1. Sono escluse dall'applicazione del canone le seguenti tipologie di occupazione:
- a) le occupazioni di dimensioni inferiori a 0,50 m²;
 - b) i passi e gli accessi carrabili, le rampe, gli scivoli d'accesso e le riserve di posteggio su aree pubbliche destinati a soggetti diversamente abili;
 - c) le occupazioni in aree cimiteriali ad esclusione di quelle utilizzate per lo svolgimento di attività commerciali;
 - d) i balconi, le verande, i bow windows e altre strutture sporgenti da filo muro;
 - e) le tabelle indicative delle stazioni, delle fermate e degli orari e le pensiline dei servizi pubblici di trasporto;
 - f) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico durante le soste nei posti ad essi assegnati;
 - g) i cassonetti per la raccolta dei rifiuti e per la raccolta differenziata di abiti e calzature usate;
 - h) le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
 - i) le occupazioni temporanee per manifestazioni ed iniziative, per le quali non sia previsto l'ingresso a pagamento, aventi carattere politico, culturale, sociale, sportivo, sindacale, benefico, religioso, ad eccezione delle parti eventualmente occupate con strutture utilizzate per attività economiche per le quali il canone è applicato;
 - j) le occupazioni effettuate da Stato, Regioni, Province, enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi dallo Stato, da enti pubblici di cui all'art. 73 comma 1 lettera c) del

decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

- k) le occupazioni non aventi carattere economico effettuate da:
- a. organizzazioni iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore di cui al decreto legislativo 13 luglio 2017 n. 117,
 - b. associazione sportive dilettantistiche (A.S.D);
- l) le occupazioni temporanee effettuate per lo svolgimento di iniziative di carattere politico o sindacale, purché l'area non superi i 10 metri quadrati;
- m) le occupazioni poste in essere per la vendita il cui utile sia interamente destinato a scopi benefici;
- n) le occupazioni occasionali poste in essere da chi esercita l'esercizio di mestieri girovaghi ed artistici non comportanti attività di vendita come disciplinate dal "Regolamento di polizia urbana".

ARTICOLO 23

Riduzioni

1. La tariffa delle occupazioni temporanee di durata superiore ai 14 giorni è ridotta del 50%.
2. La tariffa delle occupazioni temporanee di durata superiore ai 30 giorni è ridotta del 75%.
3. La tariffa per le occupazioni temporanee necessarie a lavori di ristrutturazione, manutenzione, risanamento conservativo dei fabbricati del centro storico è ridotta inoltre nel modo seguente:

• per i primi 30 giorni	100%
• da 31 a 60 giorni	70%
• da 61 a 90 giorni	50%
• da 91 a 120 giorni	30%

4. La tariffa per le occupazioni temporanee che non si protraggano per più di otto ore per giorno di occupazione è ridotta del 50%.

5. La tariffa per le occupazioni temporanee e permanenti può essere ridotta fino al suo completo azzeramento per le occupazioni effettuate dai soggetti che, singolarmente o in forma associata, partecipano ai progetti alle attività di tutela e valorizzazione del territorio di cui al "Regolamento per la partecipazione della comunità locale in attività per la tutela e valorizzazione del territorio in applicazione dell'art. 24 del D.L. 133/2014 convertito in L.164/2014" approvato con deliberazione consiliare n.21 del 29 aprile 2015.

TITOLO III

Canone di concessione per l'occupazione delle aree pubbliche destinate ai mercati

ARTICOLO 24

Presupposto del canone

1. Il canone è dovuto per l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

ARTICOLO 25

Soggetti obbligati al pagamento

1. Il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.

2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

ARTICOLO 26

Definizioni

1. Ai fini del presente titolo si intendono:

- a) per aree pubbliche: aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree le occupazioni effettuate su tratti di strade regionali attraversanti il centro abitato come delimitato dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 588 del 15/06/1993;
- b) per commercio su aree pubbliche: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche attrezzate o meno, coperte o scoperte;
- c) per mercato: l'area pubblica composta da più posteggi, attrezzata o meno, destinata all'esercizio dell'attività per uno o più i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande;
- d) per posteggio di mercato: l'area rientrante nella zona di svolgimento del mercato che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
- e) per "Mercato settimanale": l'evento che si svolge a cadenza di norma settimanale disciplinato dal Regolamento comunale per il mercato settimanale di merci varie approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 188 del 10 ottobre 1984;
- f) per "Mercato agricolo del Comune di Muggia": l'evento che si svolge a frequenza di norma settimanale disciplinato dal Regolamento del mercato agricolo del Comune di Muggia approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 14 ottobre 2020;
- g) per mercato straordinario: l'edizione aggiuntiva di un mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto alla cadenza normalmente prevista senza riassegnazione di posteggi e con la presenza degli operatori esercenti del commercio su aree pubbliche delle aziende agricole normalmente concessionari di posteggio;
- h) per operatore: il soggetto titolare della concessione all'occupazione del suolo pubblico nelle misure e nel luogo indicati dal Comune e dall'autorizzazione all'esercizio del commercio o i suoi aventi causa;
- i) per spunta: l'attività di assegnazione, a soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, dei posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni il giorno di mercato oppure dei posteggi appositamente a loro destinati;
- j) per spuntisti: gli operatori che pur avendo l'autorizzazione all'esercizio del commercio ambulante non possiedono la concessione all'occupazione del suolo pubblico nel mercato, e partecipano all'assegnazione dei posti liberi il giorno di mercato.

ARTICOLO 27

Procedimento e criteri per il rilascio delle concessioni

1. Le procedure e i criteri per il rilascio delle concessioni sono disciplinate rispettivamente dal "Regolamento comunale per il mercato settimanale di merci varie" e dal "Regolamento del mercato agricolo del Comune di Muggia".

ARTICOLO 28

Modalità e prescrizioni sullo svolgimento dei mercati

1. Per le modalità nonché per le prescrizioni in capo ai concessionari per il corretto svolgimento dei mercati si rimanda ai regolamenti di cui all'articolo precedente.

ARTICOLO 29

Occupazioni permanenti e temporanee

1. Le occupazioni si dividono in due categorie: permanenti e temporanee.
 - a) Sono considerate permanenti le occupazioni di carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.
 - b) Le occupazioni di durata inferiore all'anno sono considerate temporanee. Tali concessioni sono considerate temporanee anche nel caso in cui l'atto di concessione disciplini i tempi di occupazione per più anni. Tra le occupazioni temporanee si annoverano anche le occupazioni con carattere periodico e ricorrente risultante dall'atto di concessione.

ARTICOLO 30

Determinazione delle tariffe

1. La Giunta Comunale sulla base della suddivisione del territorio di cui all'art. 19 stabilisce le tariffe.

ARTICOLO 31

Criteri per la determinazione del canone

1. Il canone per le occupazioni permanenti è determinato moltiplicando la tariffa per la superficie dell'occupazione espressa in metri quadrati.
2. Il canone per le occupazioni temporanee è determinato moltiplicando la tariffa frazionata per ore, fino ad un massimo di 9 (nove), in relazione all'orario effettivo per l'area dell'occupazione per il numero dei giorni di occupazione.
3. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale o giornaliera è applicata una riduzione del 30 per cento sul canone complessivamente determinato ai sensi del periodo precedente.
4. Ai sensi dell'art. 1 comma 838 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 il canone sostituisce anche la TARI giornaliera di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147.

ARTICOLO 32

Versamento del canone

1. Il canone per il periodo di occupazione dell'anno di riferimento dovuto dal titolare di una concessione con posteggio fisso deve essere corrisposto in un'unica soluzione. Per importi superiori a euro 500,00 (cinquecento/00) il pagamento può avvenire in 4 rate con le seguenti scadenze 31 marzo, 31 luglio, 30 settembre, 30 novembre. Per le occupazioni che hanno inizio oltre il 31 marzo la rateizzazione può essere eseguita utilizzando il numero di rate e le scadenze ancora utili.
2. Nel caso di nuova concessione il pagamento deve essere eseguito contestualmente al rilascio della concessione. Il ritiro della concessione e dell'autorizzazione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento. Nel caso in cui l'importo sia pari o superiore a 500,00 (cinquecento/00) euro al rilascio della concessione va versata la prima rata. Il pagamento rateale segue le regole di cui al secondo e terzo periodo del comma 1.
3. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro, utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'art. 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o le altre modalità previste dal medesimo codice.

4. Per le occupazioni effettuate dagli operatori spuntisti, il versamento del canone deve essere effettuato al momento dell'assegnazione del posteggio.

ARTICOLO 33

Rinnovo, rinuncia e subentro

1. Il provvedimento di concessione all'occupazione del suolo pubblico ha carattere individuale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione o il trasferimento.

2. Il rinnovo della concessione è subordinato alla regolarità dei pagamenti del canone qui disciplinato nonché del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 per occupazioni effettuate fino all'anno 2020.

3. Il concessionario può rinunciare all'occupazione, la rinuncia va comunicata per iscritto all'amministrazione e deve giungere almeno quindici giorni prima della data da cui essa decorre. La rinuncia può esplicare i suoi effetti solo successivamente alla sua presentazione. La rinuncia alla concessione dà diritto all'abbuono del canone e al rimborso di quanto versato relativamente alle occupazioni non eseguite.

4. In caso di cessione di azienda il subentrante è solidalmente tenuto al pagamento del canone non ancora versato dal cedente. L'ufficio comunale competente può negare il subentro nella concessione o autorizzazione qualora gli obblighi relativi al canone per la stessa non siano stati interamente assolti.

ARTICOLO 34

Decadenza ed estinzione della concessione

1. Può essere pronunciata la decadenza della concessione per i seguenti motivi:

- a) omesso o insufficiente pagamento del canone anche se relativo ad una precedente concessione rilasciata allo stesso concessionario nonché l'omesso o insufficiente pagamento del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'art. 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 per occupazioni effettuate fino all'anno 2020;
- b) omesso o insufficiente pagamento del canone dovuto relativo alla concessione in essere;
- c) reiterate violazioni agli obblighi previsti nel presente regolamento, nella concessione stessa, nei regolamenti comunali per il mercato settimanale e per il mercato agricolo;

2. A seguito di dichiarata decadenza il canone già versato non viene restituito.

3. Sono cause di estinzione della concessione:

- a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
- b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di proseguire la concessione in atto.

ARTICOLO 35

Occupazioni abusive

1. Sono abusive le occupazioni:

- a) realizzate in assenza della concessione o con destinazione d'uso diversa da quella prevista in concessione;
- b) eccedenti lo spazio concesso, limitatamente alla sola parte eccedente;
- c) protratte oltre il termine stabilito nell'atto di concessione;
- d) mantenute in opera malgrado ne sia intervenuta l'estinzione, la revoca, la sospensione o la decadenza;

- e) effettuate da persona diversa dal concessionario salvo i casi di subingresso previsti dal presente regolamento.
2. Le occupazioni abusive, risultanti da verbale redatto da pubblico ufficiale competente o dagli organi della Polizia Locale ovvero dai soggetti di cui all' art. 1 comma 179 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, determinano, per il contravventore, l'obbligo di corrispondere al Comune:
- a) un'indennità pari al canone dovuto aumentato del 50%;
 - b) la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare del canone ordinariamente dovuto, ferme restando le sanzioni stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del Codice della Strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. In caso di occupazione abusiva realizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alle sanzioni di cui al comma 2.
4. Tutti gli occupanti abusivi, fermo restando l'esercizio del diritto di regresso, sono obbligati in solido verso il Comune:
- a) al pagamento dell'indennità;
 - b) alla rimozione delle occupazioni a propria cura e spese;
 - c) all'eventuale ripristino della sede stradale o degli altri beni occupati. Tale procedura si applica qualora la violazione non rientri tra quelle disciplinate dal codice della strada.

ARTICOLO 36

Recupero delle somme non versate, sanzioni

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate sono effettuati con la procedura di cui all'art. 1, comma 792 della legge n. 27 dicembre 2019 n. 160. L'attività di recupero degli importi non versati può essere svolta direttamente dal Comune o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone ovvero dal concessionario per la riscossione coattiva delle entrate o dell'agente nazionale per la riscossione.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.
3. Ai sensi dell'art. 50 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, nei casi di tardivo pagamento effettuato entro 30 giorni dal termine la sanzione viene fissata nel 2 per cento del dovuto. Nei casi in cui il pagamento è effettuato oltre i trenta giorni dalla scadenza ed entro 1 anno la sanzione viene fissata nel 10 per cento del dovuto.
4. Nel caso di mancato pagamento, di pagamento inferiore al dovuto o di pagamento tardivo oltre i termini di cui al comma 3 la sanzione viene fissata nel 30 per cento del canone non versato, versato in misura inferiore al dovuto o versato in modo tardivo.

TITOLO IV

Canone per l'esposizione e la diffusione di messaggi pubblicitari

ARTICOLO 37

Presupposto del canone

1. Il canone è dovuto per la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato. Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione i messaggi da chiunque diffusi a qualunque titolo salvo i casi di esenzione. Si intendono ricompresi nell'imposizione i messaggi diffusi: allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura, i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato e i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività. Rientrano nel presupposto pubblicitario tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuate attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata.
2. Il pagamento del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti.

ARTICOLO 38

Soggetti obbligati al pagamento

1. Ai sensi dell'art. 1 comma 823 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva risultante da verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
3. Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall'art. 1292 del Codice Civile.
4. Gli amministratori di condominio procedono ai sensi dell'art. 1180 del Codice Civile al versamento del canone per le esposizioni pubblicitarie relative ai condomini da essi rappresentati. Le richieste di pagamento nonché gli atti per il recupero delle somme non versate relative ai condomini sono inviati e/o notificati agli amministratori ai sensi dell'art. 1131 del Codice Civile in qualità di rappresentanti legali degli stessi.
5. A seguito di variazione del rappresentante del condominio l'amministratore subentrante è tenuto a comunicare formalmente al Comune la sua nomina entro trenta giorni dall'adozione della relativa delibera condominiale.

ARTICOLO 39

Obbligo dell'autorizzazioni

1. L'installazione di impianti o altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è sempre soggetta alla preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario della strada, anche nel caso in cui la pubblicità da esporre sia esente da canone.
2. L'installazione di mezzi e la diffusione di messaggi pubblicitari che integrano il presupposto descritto nel presente regolamento sono soggette ad apposita autorizzazione rilasciata dal Comune. Chiunque intenda intraprendere iniziative pubblicitarie, installare, o modificare insegne, targhe, pannelli, cartelli, e qualunque altra forma di diffusione pubblicitaria

effettuata anche all'interno dei locali, purché visibile dall'esterno, sia a carattere permanente che temporaneo, deve presentare preventiva domanda nel rispetto della disciplina dell'imposta di bollo al Comune, al fine di ottenere la relativa autorizzazione. La modulistica è disponibile presso il servizio competente dell'Amministrazione Comunale e sul sito internet dell'Ente.

3. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari sulle strade è soggetto alle disposizioni stabilite dall'art. 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e dall'art. 53 del relativo regolamento di attuazione (decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495).

4. La collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale, deve altresì essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di carattere tecnico ed ambientale previste dalle norme di legge e regolamentari vigenti.

5. L'avvenuto pagamento del canone non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.

ARTICOLO 40

Istanze per l'installazione di impianti e per la diffusione di messaggi pubblicitari

1. L'istanza deve essere redatta in bollo e deve contenere:

- a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità rispettivamente della persona o del titolare dell'impresa, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché la partita I.V.A., qualora lo stesso ne sia in possesso, l'indirizzo PEC se posseduto;
- b) nel caso di persona giuridica o altro ente, la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita I.V.A. qualora il richiedente ne sia in possesso, l'indirizzo PEC, se posseduto (obbligatorio per le persone giuridiche), nonché le generalità, il domicilio e il codice fiscale del legale rappresentante che sottoscrive la domanda;
- c) l'ubicazione e la determinazione della superficie del mezzo pubblicitario che si richiede di esporre;
- d) la durata, la decorrenza e la frequenza, quando necessaria, delle esposizioni pubblicitarie oggetto della richiesta.
- e) il tipo di attività che si intende svolgere con l'esposizione del mezzo pubblicitario, nonché la descrizione dell'impianto che si intende esporre.

2. L'istanza deve essere corredata dai documenti eventualmente previsti per la particolare tipologia di esposizione pubblicitaria. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 "Testo Unico sulla documentazione amministrativa".

3. Analoga istanza deve essere presentata per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie dell'esposizione e per ottenere il rinnovo di mezzi pubblicitari preesistenti.

4. Non è richiesta l'istanza per le pubblicità temporanee che non prevedono l'installazione, di impianti a supporto. Per tali fattispecie è prevista la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 42.

ARTICOLO 41

Termini per la conclusione del procedimento

1. Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi con un provvedimento espresso è di trenta giorni dalla data di protocollazione della domanda.

2. Qualora sia necessario acquisire pareri o autorizzazioni di altra amministrazione il termine è sospeso e riprende dal ricevimento del parere o dell'autorizzazione dell'altra amministrazione.

3. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione richiesta o in quelli relativi al richiedente ovvero carente nella documentazione di cui all'art. 39, il responsabile del procedimento formula all'interessato la richiesta di integrazione/regolarizzazione della domanda. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro 15 giorni dalla richiesta. Detto termine deve essere sempre comunicato al richiedente.

4. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il termine per la conclusione del procedimento fino al momento in cui quanto richiesto viene presentato all'ufficio.

5. Riscontrato l'esito favorevole dell'istruttoria si procede alla determinazione del canone dandone comunicazione al richiedente con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà l'archiviazione della pratica. L'autorizzazione comunale all'esposizione pubblicitaria è rilasciata facendo salvi gli eventuali diritti di terzi e non esime gli interessati dall'acquisizione del nulla osta di competenza di altri soggetti pubblici o privati.

6. Il richiedente è tenuto ad eseguire il pagamento del canone nella misura indicata e a darne dimostrazione all'ufficio competente che potrà quindi procedere all'emanazione del provvedimento autorizzatorio. Nel caso di comunicazione, la dimostrazione dell'avvenuto pagamento autorizza l'esposizione pubblicitaria.

7. Qualora la dimostrazione dell'avvenuto pagamento non pervenga all'ufficio entro il termine indicato nella richiesta di pagamento o, ove mancante, entro il giorno antecedente quello di inizio occupazione, la domanda di esposizione pubblicitaria viene archiviata e l'eventuale esposizione accertata è considerata a tutti gli effetti abusiva.

8. Le autorizzazioni sono consegnate telematicamente ovvero ritirate presso gli sportelli di competenza qualora non sia operativa la procedura telematica. Esse sono efficaci dalla data riportata sulle stesse.

9. L'autorizzazione si concretizza nel rilascio di apposito atto, il cui possesso è necessario per poter effettuare la pubblicità. L'autorizzazione è valida per il periodo in essa indicato decorrente dalla data riportata sulla stessa. Su richiesta degli addetti alla vigilanza l'autorizzazione deve essere esibita dal titolare o, se la pubblicità è effettuata in forma itinerante, da chi la effettua.

10. La copia digitale del provvedimento amministrativo viene inviata, a cura dell'ufficio competente al rilascio, all'eventuale soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per i relativi adempimenti.

ARTICOLO 42

Dichiarazione

1. Sono soggetti alla presentazione della dichiarazione da far pervenire al concessionario per la gestione del canone entro il giorno precedente l'esposizione:

- a) i mezzi pubblicitari esposti nel territorio del Comune non soggetti al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art 23 comma 4 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285;
- b) le locandine all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi visibili all'esterno previa timbratura delle stesse da parte del concessionario per la gestione del canone;
- c) i messaggi pubblicitari relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche se esposti al di fuori delle facciate esterne delle edicole, delle vetrine e delle porte d'ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;

- d) la diffusione dei messaggi pubblicitari effettuata all'interno di luoghi aperti al pubblico
 - e) la diffusione dei messaggi pubblicitari effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato appartenenti a persone fisiche o persone giuridiche a cui la licenza di esercizio è rilasciata dal Comune di Muggia. Il canone è in ogni caso dovuto anche per gli eventuali rimorchi i quali costituiscono veicoli autonomi anche se circolanti solo occasionalmente.
2. Per la diffusione di messaggi pubblicitari sulle vetrine, porte d'ingresso o nelle immediate vicinanze delle attività svolta all'interno di locali, eseguita con cartelli, adesivi o altri materiali facilmente amovibili, è possibile effettuare un'unica dichiarazione relativamente a uno spazio espositivo nel quale veicolare diversi messaggi pubblicitari durante l'anno.
3. Le dichiarazioni devono essere presentate sui moduli predisposti dal concessionario per la gestione del canone.
4. Ogni diffusione di messaggi pubblicitari è oggetto di dichiarazione anche se non soggetta al pagamento del canone.
5. Le dichiarazioni aventi ad oggetto la diffusione di messaggi pubblicitari di durata superiore a un anno si intendono rinnovate in modo automatico e tacito alla scadenza con il pagamento del relativo canone salvo che non venga presentata formale disdetta.
6. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione di elementi dei messaggi pubblicitari che comportino una diversa quantificazione del canone dovuto. E' fatto obbligo di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto a seguito della modifica e quello pagato per lo stesso periodo.

ARTICOLO 43

Obblighi dei titolari delle autorizzazioni

1. Il provvedimento di autorizzazione all'esposizione pubblicitaria permanente o temporanea, che comporti o meno anche l'occupazione del suolo o dello spazio pubblico, non può essere oggetto di cessione a terzi.
2. Il soggetto titolare della autorizzazione è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell'atto di autorizzazione. È responsabile della sicurezza e dello stato di manutenzione degli impianti installati. In particolare ha l'obbligo di:
 - a) provvedere alla installazione dei mezzi pubblicitari entro l'inizio dell'esposizione o diffusione del messaggio pubblicitario indicato sull'istanza di autorizzazione;
 - b) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
 - c) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia l'eventuale suolo pubblico dove viene installato il mezzo pubblicitario e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione;
 - d) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
 - e) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
 - f) provvedere alla rimozione a propria cura e spese in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venire meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune;
 - g) custodire il permesso comprovante la legittimità dell'esposizione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il soggetto autorizzato deve darne immediata comunicazione all'amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;

h) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'esposizione pubblicitaria;

i) versare il canone alle scadenze previste.

3. In ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato di cui all'art. 23 del decreto legislativo n. 30 aprile 1992 n. 285 deve essere applicata e/o incisa la targhetta prescritta dall'art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495.

ARTICOLO 44

Subentro nell'autorizzazione

1. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto) l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare, non oltre trenta giorni dal trasferimento, il procedimento per la voltura della autorizzazione a proprio nome inviando all'amministrazione apposita comunicazione con l'indicazione degli elementi di cui all'art. 39 comma 1 lett. a) o b) e gli estremi della autorizzazione in questione.

2. Il rilascio del provvedimento di voltura della autorizzazione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'esposizione pubblicitaria oggetto di cessione. Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante mediante esibizione delle relative ricevute di versamento.

3. La voltura della autorizzazione non dà luogo a rimborso.

4. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel termine di cui al comma 1 l'esposizione pubblicitaria è considerata abusiva.

5. Nei casi di semplice variazione della denominazione o della ragione sociale, purché restino invariati Partita IVA e Codice Fiscale, deve essere presentata una dichiarazione redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445. Qualora un soggetto sia titolare di più autorizzazioni relative a diversi punti vendita, può essere presentata un'unica comunicazione a cui deve essere allegato l'elenco degli esercizi coinvolti.

ARTICOLO 45

Rinnovi, proroghe, disdette, cessazioni

1. Le autorizzazioni hanno validità triennale dalla data di rilascio e sono rinnovabili previa presentazione di nuova domanda. Per le insegne d'esercizio il rinnovo dell'autorizzazione sarà automatico e tacito alla scadenza purché non intervengano variazioni della titolarità.

2. Non è concesso il rinnovo dell'autorizzazione se il richiedente non è in regola con il pagamento del relativo canone ovvero se la pubblicità in atto è difforme da quella precedentemente autorizzata.

3. La disdetta anticipata deve essere comunicata per atto scritto, entro trenta giorni antecedenti alla scadenza dell'atto di autorizzazione, seguendo le stesse modalità previste per la presentazione delle istanze.

4. La disdetta libera dal pagamento del canone relativamente al periodo seguente a quella in corso al momento della comunicazione di disdetta.

5. La cessazione della diffusione di messaggi pubblicitari va presentata entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di cessazione. La cessazione libera dal pagamento del canone a partire dall'annualità successiva.

ARTICOLO 46

Revoca o modifica dell'autorizzazione

1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento, l'autorizzazione può essere modificata, sospesa o revocata, con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge. L'atto di modifica deve indicare anche l'ammontare del nuovo canone, in relazione alla variazione del mezzo.

2. La modifica d'ufficio e la sospensione sono comunicate con modalità idonee a garantire la conoscenza del nuovo evento.

3. L'avvio del procedimento di revoca è comunicato al concessionario, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di revoca è notificato secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.

4. Il canone è dovuto indipendentemente dall'effettivo utilizzo della stessa, fatte salve le procedure disciplinate dal presente regolamento che ne ammettono la modifica o la rinuncia.

ARTICOLO 47

Decadenza ed estinzione dell'autorizzazione

1. Sono cause di decadenza dall'autorizzazione:

- a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di autorizzazione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
- b) l'uso improprio del mezzo pubblicitario;
- c) il mancato pagamento del canone dovuto, previa comunicazione dell'ufficio competente;
- d) il mancato ritiro dell'autorizzazione, senza giustificato motivo, entro 15 (quindici) giorni ovvero il mancato avvio della forma di pubblicità richiesta.

2. Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove autorizzazioni per la durata dell'autorizzazione originaria decaduta.

3. Sono cause di estinzione della autorizzazione:

- a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
- b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di mantenere la forma pubblicitaria.

4. L'autorizzazione si estingue per risoluzione di diritto in caso di inadempimento da parte del concessionario rispetto agli obblighi assunti con la domanda di concessione.

ARTICOLO 48

Rimozione del messaggio pubblicitario

1. In caso di cessazione, decadenza o revoca dell'autorizzazione il titolare deve provvedere alla rimozione integrale dell'impianto entro il termine stabilito nonché al ripristino delle condizioni preesistenti. Per le insegne di esercizio, la rimozione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di cessazione. Della rimozione integrale dell'impianto e del ripristino delle condizioni preesistenti risponde il proprietario o l'amministratore dello stabile in caso di irreperibilità del titolare dell'autorizzazione o, comunque, del soggetto interessato.

2. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dal Comune prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota del canone corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.

3. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.

4. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.

5. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i

provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.

6. La rimozione effettuata su iniziativa del titolare dei mezzi pubblicitari nel corso dell'anno, non dà diritto ad alcun rimborso del canone versato o dovuto per detto anno.

ARTICOLO 49

Tipologia degli impianti pubblicitari

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice della Strada sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità visiva o acustica, incluse le insegne sui fabbricati.

2. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari sulle strade è soggetto alle disposizioni stabilite dall'art. 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e dall'art. 53 del relativo regolamento di attuazione (decreto del Presidente della Repubblica. 16 dicembre 1992 n. 495).

3. La tipologia, la quantità e le caratteristiche degli impianti pubblicitari da esporre nel territorio comunale, sono disciplinate dal Comune prevedendo la distribuzione degli impianti su tutto il territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alla valutazione della viabilità e del traffico.

ARTICOLO 50

Definizione di insegna di esercizio

1. Ai fini della loro classificazione, si considerano insegne d'esercizio le scritte, comprese quelle su tenda, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi simili a carattere permanente, opachi, luminosi o illuminati che siano esposti presso la sede, nelle immediate pertinenze o in prossimità di un esercizio, di un'industria, commercio, arte o professione che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio, la qualità dell'esercizio o la sua attività, l'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati. Le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l'immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l'attività cui si riferiscono. Sono pertanto da considerarsi insegne d'esercizio tutte quelle che soddisfano detta funzione identificativa anche se la loro collocazione, per ragioni logistiche, oltrepassa le pertinenze accessorie dell'esercizio stesso ed avviene nelle immediate vicinanze.

ARTICOLO 51

Divieti e limitazioni

1. La pubblicità sonora da posto fisso o con veicoli è limitata a casi eccezionali da autorizzare di volta in volta e per tempi ed orari limitati da parte del Servizio di Polizia Locale in collaborazione con il Servizio Ambiente, che provvederà anche ad indicare le relative ore di esecuzione e, nel caso di veicoli, il percorso da seguire. Essa è comunque vietata nelle parti di piazze, strade e vie adiacenti scuole, case di cura e di riposo.

2. Il lancio di materiale pubblicitario nei luoghi pubblici, nonché l'apposizione di volantini o simili sulle auto in sosta, sono vietati ai sensi dell'art. 7 lett. f) del vigente Regolamento di Polizia Urbana.

3. La pubblicità a mezzo di aeromobili è consentita soltanto in occasione di manifestazioni sportive ed unicamente nei luoghi dove queste si svolgono. Eccezionalmente, in altre occasioni, dovrà essere autorizzata e disciplinata direttamente dal Comune.

ARTICOLO 52

Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione o ubicazione e durata nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.
2. Ai fini dell'applicazione dell'indennità di cui all'art. 71, si considera permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si considera temporanea la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dalla Polizia Locale o, se nominato, dall'agente accertatore di cui all'art. 1 comma 179 della legge 27 dicembre 2006 n. 296.
3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo.
4. La pubblicità abusiva deve essere rimossa a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione. In caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
5. Il Comune ovvero il concessionario della gestione del canone provvede alla copertura della pubblicità considerata abusiva ai sensi del comma 1 o per la quale non si stato versato il canone.

ARTICOLO 53

Pubblicità permanente e temporanea

1. Ai fini dell'applicazione del presente canone la diffusione di messaggi pubblicitari si divide in permanente e temporanea.
2. E' considerata permanente quelle che si protrae per l'intero anno solare che comporti o meno l'esistenza di manufatti o impianti.
3. E' considerata temporanea quella che si protrae per un periodo inferiore all'anno solare.

ARTICOLO 54

Determinazione delle tariffe

1. La Giunta Comunale stabilisce le tariffe, tenuto conto del valore economico della diffusione del messaggio pubblicitario determinato anche dalla tipologia della stessa e del sacrificio imposto alla collettività derivante dall'esposizione del messaggio pubblicitario.

ARTICOLO 55

Criteri per la determinazione del canone

1. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi, il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario e non soltanto della superficie occupata da scritte, calcolata in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Quando il messaggio pubblicitario non è inserito in un mezzo pubblicitario, il canone viene commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari.
2. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva delle facciate utilizzate. Per i mezzi bifacciali a facciate contrapposte, che non comportano sommatoria di efficacia pubblicitaria, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente.
3. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche e per i mezzi gonfiabili il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

4. I festoni, le bandierine e simili riferiti al medesimo soggetto passivo e collocati in connessione tra loro, quindi finalizzati, se considerati nel loro insieme, a diffondere un unico messaggio pubblicitario si considerano agli effetti del calcolo della superficie oggetto del canone come unico mezzo pubblicitario.

5. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.

6. Il canone è in ogni caso dovuto per eventuali rimorchi (considerati come veicoli autonomi) anche se gli stessi circolano solo occasionalmente.

7. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, il canone è dovuto per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa standard giornaliera maggiorata.

8. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

9. Per la pubblicità sonora il canone è applicato per ciascun punto fisso di diffusione della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite.

ARTICOLO 56

Diffusioni di messaggi pubblicitari non soggette al pagamento del canone

1. Non sono soggetti al pagamento del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari:
 - a) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
 - b) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
 - c) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
 - d) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
 - e) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - a. fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - b. fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - c. fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre, adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
 - f) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
 - g) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;

- h) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- i) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- j) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- k) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato.

ARTICOLO 57 **Riduzioni**

1. Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotto del 50%:
 - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali. Nel caso in cui essa sia realizzata con il patrocinio del Comune viene riconosciuta l'esenzione dal canone;
 - c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti civili, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - d) per la pubblicità temporanea relativa ad iniziative realizzate in collaborazione con Enti Pubblici territoriali o con il patrocinio del Comune a condizione che non compaiano sul mezzo pubblicitario riferimenti a soggetti diversi da quelli sopra indicati. In ogni caso la presenza di eventuali sponsor o logotipi a carattere commerciale all'interno del mezzo pubblicitario consente di mantenere la riduzione a condizione che la superficie complessivamente utilizzata a tale scopo sia inferiore al 10% del totale con un limite massimo di 300 centimetri quadrati.

ARTICOLO 58

Rapporto tra canone per l'esposizione e la diffusione di messaggi pubblicitari e il canone per le occupazioni di suolo pubblico

1. Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari esclude l'applicazione del canone per l'occupazione di suolo pubblico nei soli casi in cui le strutture sono costruite esclusivamente per la diffusione del messaggio pubblicitario stesso e questo non ne è soltanto un accessorio (es. pontili, dehors etc. recanti loghi o sponsorizzazioni) oppure in tutti i casi in cui venga a mancare la proporzionalità tra l'occupazione di suolo e la dimensione del messaggio pubblicitario.

TITOLO V
Canone per le pubbliche affissioni.

ARTICOLO 59
Tipologia degli impianti delle affissioni

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.

ARTICOLO 60
Servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune costituiscono servizio obbligatorio di esclusiva competenza del Comune medesimo.

ARTICOLO 61
Impianti privati per affissioni dirette

1. La Giunta Comunale può prevedere l'istituzione sul territorio comunale di impianti privati per affissione dirette da affidarsi in base ad atto concessorio.

2. La concessione è disciplinata da un'apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e la ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione, il relativo canone annuo dovuto e tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto in ordine a spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione.

ARTICOLO 62
Modalità del servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento dell'istanza, che viene annotata in apposito registro cronologico.

2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo. Nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune o il concessionario del servizio ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

4. La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.

5. Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche, o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune rimborsa le somme versate entro novanta giorni.

6. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita. In tal caso deve comunque corrispondere la metà del canone.

7. Il Comune o il concessionario del servizio sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, con un minimo di € 25,82 per ciascuna commissione.

ARTICOLO 63

Canone per le pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone di cui all'art. 1, comma 827, della legge n. 160 del 2019, applicando le riduzioni e maggiorazioni, in funzione della durata, del numero e delle dimensioni, stabilite con la delibera di Giunta Comunale con la quale sono approvate le tariffe del canone disciplinate dal presente regolamento.

ARTICOLO 64

Determinazione del canone per le pubbliche affissioni

1. La misura del canone da applicare alle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a 70 x 100 e per periodi di esposizione di 10 giorni o frazione è quella determinata da delibera di Giunta Comunale.

2. Il canone è maggiorato del 100 per cento qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in spazi scelti. La facoltà conferita al committente di scelta degli impianti è data esclusivamente per un numero limitato e definito di impianti pubblicitari suddivisi nei circuiti destinati alle affissioni.

3. Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.

ARTICOLO 65

Affissioni abusive

1. Sono considerate abusive le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune. Sono altresì considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.

2. Le affissioni abusive, fatta salva la facoltà di cui al comma successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione. In caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.

3. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che l'affissione abusiva possa continuare a restare esposta per il tempo che ancora residua a condizione che sia corrisposta un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento.

4. Nel caso di affissioni abusive di cui al presente articolo, si applicano le sanzioni di cui all'art. 71 del presente regolamento.

ARTICOLO 66

Affissioni non soggette al pagamento del canone

1. Non sono soggette al pagamento del canone sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti e simili la cui affissione sia richiesta direttamente dal Comune e il cui contenuto, anche in presenza di sponsor, riguardi le attività istituzionali del Comune stesso.
 - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - d) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - e) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - f) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

ARTICOLO 67

Riduzione del canone

1. La tariffa del servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione dell'Ente;
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti civili, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari.
2. I manifesti di cui al comma precedente, dalla lettera a) alla lettera d), beneficiano della riduzione anche se riportano la indicazione dello sponsor a condizione che non compaiano sul mezzo pubblicitario riferimenti a soggetti diversi da quelli sopra indicati. La presenza di eventuali sponsor o logotipi a carattere commerciale all'interno del mezzo pubblicitario consente di mantenere la riduzione a condizione che la superficie complessivamente utilizzata a tale scopo sia inferiore al 30% del totale.

ARTICOLO 68

Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente titolo si applicano le disposizioni di cui al titolo IV.

TITOLO VI
Disposizioni di carattere generale

ARTICOLO 69
Pagamenti

1. Il pagamento relativo alle occupazioni di suolo pubblico e alle esposizioni pubblicitarie permanenti, deve essere corrisposto entro il 31 marzo di ciascun anno. Per importi pari o superiori a euro 500,00 (cinquecento/00) il pagamento può avvenire in 4 rate con le seguenti scadenze 31 marzo, 31 luglio, 30 settembre, 30 novembre. Per le occupazioni che hanno inizio oltre il 31 marzo la rateizzazione può essere eseguita utilizzando il numero di rate e le scadenze ancora utili.
2. Il pagamento deve essere eseguito contestualmente al rilascio della concessione di occupazione di suolo pubblico o all'autorizzazione alla diffusione di messaggi pubblicitari. Il ritiro della concessione o dell'autorizzazione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento. Nel caso in cui l'importo sia pari o superiore a 500,00 (cinquecento/00) euro al rilascio della concessione o autorizzazione va versata la prima rata. Il pagamento rateale segue le regole di cui al comma 1.
3. Il pagamento del canone relativo alle occupazioni giornaliere di suolo pubblico eseguite dalle aziende erogatrici di pubblici servizi effettuate per la manutenzione di strutture esistenti o per la costruzione di nuovi impianti o posa di nuove condutture può essere eseguito cumulativamente entro il 30 novembre di ciascun anno. Il pagamento relativo ad occupazioni eseguite oltre tale data deve essere eseguito contestualmente al ritiro dell'autorizzazione alla manomissione/concessione di suolo pubblico.
4. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico o della autorizzazione alla diffusione di messaggi pubblicitari, è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.
5. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
6. L'ufficio comunale competente o l'agente della riscossione, in caso di concessione del servizio di riscossione e accertamento del canone, invia gli avvisi di pagamento relativi alle occupazioni e alle esposizioni pubblicitarie permanenti ai soggetti obbligati al versamento. Il recapito di detti avvisi deve avvenire entro un termine tale da consentire il pagamento entro il termine di cui al comma 1. Nel caso di concessioni o autorizzazioni che abbiano inizio o si rinnovino nel corso dell'anno l'ufficio competente non invia alcun avviso ma l'importo da versare relativo al primo anno è riportato sull'atto di concessione o autorizzazione.
7. I termini di pagamento possono essere differiti o sospesi per eventi di natura straordinaria ed eccezionale con deliberazione della Giunta Comunale.
8. Il versamento del canone ai sensi dell'art. 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 deve essere eseguito direttamente sul conto corrente di tesoreria del Comune di Muggia o su conto corrente ad esso intestato anche mediante la piattaforma (Pago PA) di cui all'art 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).
9. Per l'anno 2021 la scadenza del pagamento è fissata dalla Giunta Comunale.

ARTICOLO 70

Attività di accertamento e recupero del canone

1. All'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento, oltre alla Polizia Municipale e agli altri soggetti previsti dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 comma 179, provvedono il Responsabile dell'Entrata nonché altri dipendenti del Comune o del Concessionario, cui, con provvedimento adottato dal titolare delle funzioni dirigenziali dell'ufficio competente, siano stati conferiti gli appositi poteri.
2. Copia dei verbali redatti dall'organo d'accertamento, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada limitatamente al personale a ciò abilitato, sono trasmessi all'ufficio competente delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per gli atti di competenza o al Concessionario.

ARTICOLO 71

Indennità e sanzioni

1. Alle occupazioni e alla diffusione di messaggi pubblicitari considerati abusivi ai sensi del presente regolamento si applicano:
 - a) un'indennità pari al canone maggiorato del 50 (cinquanta) per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e considerando come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
 - b) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui alla lettera a) del presente comma, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del Codice della Strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
2. Ai sensi dell'art. 50 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, nei casi di tardivo pagamento effettuato entro 30 giorni dal termine la sanzione viene fissata nel 2 per cento del dovuto, nei casi in cui il pagamento è effettuato oltre i trenta giorni dalla scadenza ed entro 1 anno la sanzione viene fissata nel 10 per cento del dovuto.
3. Nel caso di mancato pagamento, di pagamento inferiore al dovuto o di pagamento tardivo oltre i termini di cui al comma 3 la sanzione viene fissata nel 30 per cento del canone non versato, versato in misura inferiore al dovuto o versato in modo tardivo.
4. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento, consegue, ai sensi dell'art 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, misura fissata dall'art. 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della legge 24 novembre 1981.
5. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva o all'esposizione pubblicitaria abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
6. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione e la diffusione di messaggi pubblicitari abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione.

ARTICOLO 72

Recupero delle somme non versate

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate sono effettuati con la procedura di cui all'art. 1, comma 792 della legge n. 27 dicembre 2019 n. 160. L'attività di recupero degli importi non versati può essere svolta direttamente dal Comune o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone ovvero dal concessionario per la riscossione coattiva delle entrate o dell'agente nazionale per la riscossione.

2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di sua manomissione.

ARTICOLO 73

Rimborsi e compensazioni

1. Gli aventi diritto possono richiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso.

2. Le somme da rimborsare possono, su richiesta dell'interessato formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune a titolo del canone disciplinato dal presente regolamento. La compensazione è subordinata all'emissione del provvedimento di accoglimento del rimborso nel quale essa viene comunicata.

3. L'avente diritto che intende avvalersi della compensazione presenta apposita comunicazione, su modulo predisposto dal Comune, almeno trenta giorni prima della scadenza del termine previsto per il versamento canone o di una singola rata. La somma da compensare deve trovare capienza nel pagamento o nei pagamenti per cui la stessa viene richiesta, se ciò non si realizza il Comune procede al rimborso totale, pertanto non è ammessa la compensazione solo parziale della somma da rimborsare.

ARTICOLO 74

Funzionario responsabile

1. La Giunta Comunale nomina un funzionario responsabile unico o per ciascuno dei canoni di cui ai titoli II, III e IV e V a cui sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative all'accertamento, alla riscossione, anche coattiva, e al rimborso del canone.

2. In caso di affidamento in concessione della gestione del canone (anche in maniera disgiunta di ciascuna delle fattispecie di cui ai titoli II, III, IV e V) il responsabile della gestione medesima è l'affidatario.